



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA



Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 1

PROT. N. 825

Oggetto:

NUOVA SEDE FARMACEUTICA: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.

Il giorno diciotto del mese di gennaio DUEMILADODICI nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BUSIN ALBERTO	P	FIORIN ENRICO	P
BERTI ROBERTO	P	BRAZZALE MARCO	P
DE MURI GIULIANA	P	DAL MASO MICHELA	P
SIMEONI ANTONIO	P	GROTTO FERRUCCIO	P
BRAZZALE FLAVIO	P	FACCIN PIETRO	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P	CAPPOZZO WALTER	Ag
BUSATO GIOVANNI	P	RUFFATO CRISTINA	P
BEDENDI FABIO	P	SOSSELLA GIANFRANCO	P
POZZER GIUSEPPE	P		

Presenti n. 16 assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Veneto, con nota prot. n. 191977/50.07.02.03 in data 9 aprile 2008, acclarata al protocollo comunale il 21 aprile 2008 sub n. 6008, ha trasmesso la richiesta di revisione della Pianta Organica sedi farmaceutiche per il biennio 2008/2009;
- l'articolo 1 della Legge 2 aprile 1968 n. 475 stabilisce che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni e prevede inoltre che la popolazione eccedente, rispetto a tali parametri, sia computata, ai fini dell'apertura della farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
- ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 362 ed integrato dall'articolo 1 della Legge Regionale 6 luglio 1993 n. 28, le Regioni possono, in deroga al criterio della popolazione di cui sopra, istituire sedi farmaceutiche quando lo giustifichino particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, a condizione inoltre che la nuova farmacia disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in Comuni diversi, che la popolazione del Comune non sia superiore a 12.500 abitanti e che il nucleo abitativo da servire sia di almeno 1.500 abitanti;
- il Comune di Zanè, in sede di revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche per il biennio 2008/2009, in deroga al criterio della popolazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 in data 13 ottobre 2008 avente ad oggetto: "Revisione Pianta Organica Farmacie – Richiesta istituzione nuova sede farmaceutica", si è espressa per l'istituzione della II^a sede farmaceutica nel Comune di Zanè;
- con deliberazione n. 751 del 7 giugno 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 46 del 28 giugno 2011, la Regione Veneto ha approvato in via definitiva la Pianta Organica delle farmacie dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende ULSS n. 3 "Bassano del Grappa", n. 4 "Alto Vicentino", n. 5 "Ovest Vicentino" e n. 6 "Vicenza" della Provincia di Vicenza, riferita al biennio 2008/2009, con l'istituzione della II^a sede farmaceutica del Comune di Zanè;
- con Decreto del Dirigente della Direzione Attuazione e Programmazione Sanitaria della Regione Veneto n. 269 del 22 settembre 2011, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione in Provincia di Vicenza per il biennio 2008/2009 a seguito revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni ove è previsto: "COMUNE DI ZANÈ" – II^a sede farmaceutica – RURALE – NUOVA ISTITUZIONE;
- con nota della Regione Veneto prot. n. 570868/Class. E 930.01.2A del 6 dicembre 2011, acclarata al protocollo comunale il 13 dicembre 2011 sub n. 15859, è stato notificato al Comune di Zanè il Decreto di cui sopra, invitando l'Amministrazione Comunale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, a deliberare l'eventuale assunzione della gestione della farmacia (diritto di prelazione);

RITENUTO di esercitare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 2 aprile 1968, n. 475, il diritto di prelazione di cui sopra, comunicandolo, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione sopra richiamata, alla Direzione Regionale, pena la decadenza;

CONSIDERATO che nel quadro normativo vigente, la farmacia espleta un ruolo di servizio pubblico negli interventi di tutela della salute, come peraltro attestato nella stessa legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che, nel regolamentare la disciplina dell'assistenza farmaceutica, ha

istituzionalmente collocato in tale contesto l'erogazione dei medicinali e degli altri prodotti sanitari, prevedendo che tutte le farmacie pubbliche e private svolgano i relativi compiti per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali nelle modalità previste dalle convenzioni obbligatorie stipulate e livello nazionale e regionale;

RILEVATO l'intendimento dell'Amministrazione di garantire servizi sempre migliori e diffusi sul territorio, anche attraverso l'apertura di nuove sedi farmaceutiche che tutelino soprattutto le fasce sociali di cittadini più deboli (per esempio anziani, disabili, etc.);

RITENUTO di riservarsi l'individuazione della forma di gestione della nuova farmacia con successivo e separato atto;

VISTA la Legge n. 475 del 2 aprile 1968;

VISTA la legge n. 362/1991;

VISTO il decreto Legislativo n. 267/2000;

DISCUSSIONE :

- Sindaco : Spiega i precedenti relativi al provvedimento posto in discussione e a cui si giunge a seguito dell'assegnazione di una seconda farmacia sul territorio comunale come da Pianta Organica richiesta nel 2008. Cedo la parola al Segretario Comunale e poi all'Avv. Fabbris qui presente per spiegazioni e delucidazioni sull'attività di prelazione che andiamo stasera a proporre.
- Segretario Comunale : Colgo l'occasione per evidenziare che nella seconda pagina del testo, a metà, c'è un piccolo errore di scritturazione e cioè la citazione della delibera di Giunta n. 228 va riferita all'anno 2008 e non all'anno 2011. Premesso questo, il Comune opera con questo provvedimento esercitando il diritto di prelazione per l'assunzione in gestione di una nuova farmacia sul territorio oltre la prima già esistente. Da tempo l'Amministrazione Comunale sta operando in materia e finalmente giunge a capo del procedimento. E' qui presente stasera l'Avv. Fabbris, esperto competente nella specifica materia, cui è stato affidato incarico di supporto nell'attività procedimentale legata a normativa specialistica e speciale come, abbiamo saputo, fanno normalmente tutti i Comuni assegnatari di nuove farmacie.
- Avv. Fabbris : La prelazione proposta al Comune da parte della Regione Veneto sulla nuova farmacia è sicuramente una duplice opportunità per la Pubblica Amministrazione sia nel senso di offrire nuovi importanti servizi alla cittadinanza sia anche per una possibilità di introito economico all'Ente non soggetto al patto di stabilità. Noi seguiremo, attraverso uno studio competente in materia, l'intero procedimento di gara e saremo presenti con la consulenza necessaria ab origine dopo la valutazione dell'Amministrazione Comunale sulla miglior formula di gestione e/o tipologia contrattuale. Spetta infatti all'Amministrazione Comunale vagliare la tipologia di gestione che potrebbe anche riferirsi ad una gestione diretta con l'assunzione di personale proprio da porre nell'organico del Comune; ciò non avviene quasi mai stante la necessità di rispetto di tutta la normativa in vigore in materia ma normalmente i Comuni operano in concessione attraverso un canone. Si tratta di vagliare e mettere in gara, quindi, i migliori servizi per la cittadinanza che possono essere esemplificati in varie tipologie.

- Ruffato: Il nostro è un intervento sicuramente d'appoggio poiché sappiamo tutta l'attività fatta dall'Amministrazione in materia e quindi sosteniamo tale provvedimento.
- Grotto : Apprezzo l'impegno dell'Amministrazione Comunale in materia già da molti anni; chiederei, in aggiunta, di continuare tale impegno anche per poter valutare dove allocare tale nuova farmacia. L'ideale sarebbe in centro delle Campagne e si potrebbe valutare di reperire un fabbricato nelle nuove lottizzazioni, magari in attività di permuta con aree per gestire al meglio la posizione della farmacia che deve essere al servizio dei cittadini.
- Faccin : E' indubbio che una farmacia nella zona delle Campagne non è solo utile ma è indispensabile. Concordo con l'Avvocato che sia non idonea una gestione in proprio. In materia, quindi, vorrei capire se la prelazione esercitata stasera potrebbe essere persa nel caso di liberalizzazione dell'istituto delle farmacie secondo quello che si sente dire attualmente. Vorrei anche capire se la prelazione ha un costo e che vantaggio ha il Comune nel procedere.
- Sindaco : Rispondo al Consigliere Grotto spiegando che in centro alle Campagne non si può allocare la farmacia perché non ci sarebbero i 3.000 metri di distanza dalle altre farmacie, limite non derogabile secondo la normativa vigente. Altri pareri, nel passato, non ci hanno consentito di avere la seconda farmacia perché la distanza era inferiore ai 3.000 metri. Siamo riusciti ad ottenere l'assegnazione con misure certe, mandando addirittura i tecnici a verificare, in modo tale non ci fossero poi successivi problemi; di converso, Santorso ha avuto la revoca di una assegnazione proprio per la mancanza delle distanze ed è per quello che l'assegnazione è stata fatta a noi.
- Grotto : la mia era solo una proposta e pensavo fosse possibile una dislocazione più consona e più centrale rispetto a quella di cui si sente parlare.
- Avv. Fabbris: Nel bando che andremo a predisporre si potrà indicare anche un'ubicazione di precedenza ma, sicuramente, i 3.000 metri dovranno essere rispettati come vincolo normativo di legge. Confermo che la prelazione è una facoltà consentita alle Pubbliche Amministrazioni prima di procedere ad un concorso pubblico per l'assegnazione privatistica. Non costa nulla al Comune e si può esercitare così come si può anche poi rinunciarvi. La titolarità della sede, su prelazione, resta al Comune. Nel bando la P.A. potrà prevedere poi sistemi e criteri per benefici concreti a favore della cittadinanza. In materia, pone esemplificazioni.
- Ruffato : Auspichiamo che la concessione preveda proprio criteri e tipologie di intervento concretamente idonei a servizi a favore della popolazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio segreteria 2 e di legittimità del Segretario Comunale,

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività;

DELIBERA

1. di esercitare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, il diritto di prelazione sull'assunzione della gestione della II^ sede farmaceutica RURALE – NUOVA ISTITUZIONE del Comune di Zanè;
2. di riservarsi di stabilire successivamente la forma di gestione della farmacia di cui si assume la titolarità, nell'ambito delle forme previste e consentite dall'ordinamento degli Enti Locali e dalla normativa in materia;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Attuazione e Programmazione Sanitaria della Regione Veneto – palazzo Molin – S. Polo 2513 – 30125 Venezia e dandone comunicazione alla U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell'impegno di
spesa
VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE

/

UFFICIO Segreteria 2
VISTO: parere favorevole per la rego-
larità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Elena Fabris

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

IL SINDACO

F.to Busin Alberto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL' ALBO
PRETORIO

ZANE', LI' 20/01/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa



- PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE
